



ITALIA CONI

Copia Conforme all'originale
 Segreteria Organi Collegiali
 Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>44</u>	del <u>14 FEB. 2017</u>				
<p>Oggetto: Federazione Italiana Tennistavolo: approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento Sanitario Federale, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I..</p>					
<u>Esecuzione:</u>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 25%; text-align: center; padding: 5px;"><i>D2</i></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> </tr> </table>	<i>D2</i>			
<i>D2</i>					
<u>Conoscenza:</u>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> </tr> </table>				
<u>Consegnata il:</u>	<u>16 FEB. 2017</u>				

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

h

h



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Deliberazione n.

del

Riunione del

14 FEB. 2017

- 2 -

VISTO lo Statuto della Federazione Italiana Tennistavolo;

VISTO il Regolamento Organico della Federazione Italiana Tennistavolo;

VISTA la nota n.6033 del 7 novembre 2016 con la quale la Federazione predetta ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Sanitario Federale approvato dal Consiglio Federale con deliberazione n.72/2016 del 18 giugno 2016, ed emendato dal Presidente Federale con deliberazione n.127/2016 del 1° settembre 2016 conformemente alle osservazioni del CONI;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo del predetto Regolamento risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale ed al Regolamento Organico;

DELIBERA

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I., del Regolamento Sanitario Federale della Federazione Italiana Tennistavolo approvato dal Consiglio Federale con deliberazione n.72/2016 del 18 giugno 2016, ed emendato dal Presidente Federale con deliberazione n.127/2016 del 1° settembre 2016 conformemente alle osservazioni del CONI.

Il provvedimento adottato dal Presidente Federale dovrà essere sottoposto a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

Dell'avvenuta ratifica dovrà essere data immediata comunicazione al CONI.

Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua imprescindibile parte integrante.

IL SEGRETARIO

F.to Roberto Fabbricini

IL PRESIDENTE

F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Responsabile

Dott. Antonello de Tullio



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

CONI

ATTIVITA' PER LA SEGRETERIA GENERALE
Statuti e Regolamenti

Allegato n. 1Deliberazione n. HHRiunione del 14 FEB. 2017

Roma, - 9 FEB. 2017

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: **Federazione Italiana Tennistavolo**: approvazione ai fini sportivi del Regolamento Sanitario Federale ai sensi dell'articolo 7 comma 5 lett. I) dello Statuto del CONI.

La Federazione Italiana Tennistavolo con nota n.6033 del 7 novembre 2016 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Sanitario Federale approvato dal Consiglio Federale con deliberazione n.72/2016 del 18 giugno 2016, ed emendato dal Presidente Federale con deliberazione n.127/2016 del 1° settembre 2016 conformemente alle osservazioni del CONI.

La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n.15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale ed al Regolamento Organico.

Il provvedimento adottato dal Presidente Federale dovrà essere sottoposto a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

Dell'avvenuta ratifica dovrà essere data immediata comunicazione al CONI.

La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto Responsabile di Statuti e Regolamenti dall'Amministratore Delegato di Coni Servizi S.p.A..

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio

IL SEGRETARIO
P.to Roberto Fabbricini



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini


Alessandro Cherubini

Allegato n. 2
Deliberazione n. Fh
Riunione del 14 FEB. 2017

FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO
Regolamento Sanitario Federale

G

af



Allegato n. 1
Delibera n. 127/2016 del Presidente Federale

REGOLAMENTO SANITARIO FEDERALE

Premessa

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni specifiche dell'attività Sanitaria Federale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, delle disposizioni del CONI, del CIP, della Federazione Internazionale, del CIO e dell'IPC, ai fini della tutela e del controllo dello stato di salute dei propri tesserati.

Art. 1 - Struttura.

1. L'attività sanitaria della FITeT è così costituita e organizzata:
 - a) la Commissione Medica Federale;
 - b) il Medico Federale;
 - c) i Medici Addetti alle Squadre Nazionali;
 - d) i Medici Sociali;
 - e) il Personale Parasanitario.
2. Tutti i componenti di tale attività sono tesserati alla Federazione e non devono aver subito provvedimenti di espulsione o radiazione da parte di una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o sanzioni per fatti di doping.

Art. 2 - Commissione Medica Federale

1. La Commissione Medica Federale, nominata dal Consiglio Federale, è composta da un Presidente, che è il Medico Federale, specialista in Medicina dello Sport e tesserato alla FMSI, e da quattro componenti effettivi, di cui uno assume le funzioni di Segretario, scelti tra specialisti in Medicina dello Sport, tesserati alla FMSI, e tra esponenti di discipline scientifiche, esperti in materie biologiche e fisiologiche applicate allo sport.
2. La Commissione Medica Federale resta in carica 4 anni, coincidenti con il quadriennio Olimpico; essa è automaticamente sciolta in caso di decadenza del Consiglio Federale.
3. La Commissione Medica Federale:
 - a. coordina l'attività sanitaria federale;
 - b. predispone e propone al Consiglio Federale iniziative tese alla tutela ed alla verifica dello stato di salute dei tesserati;
 - c. esercita attività di controllo del rispetto di eventuali e specifiche norme federali tese alla tutela della salute degli atleti;
 - d. svolge attività di supporto su precise esigenze sanitarie federali e/o a favore di atleti, ove ciò sia ritenuto opportuno e richiesto dal Consiglio Federale e/o dal Medico Federale;
 - e. fornisce consulenza su tematiche cliniche e biologiche, e/o su possibili problematiche antidoping;
 - f. propone e collabora in interventi federali di formazione ed aggiornamento nelle materie biologiche e fisiologiche a favore dei tesserati della Federazione;
 - g. individua temi di approfondimento e studio in Medicina dello Sport e/o materie affini, con particolare riferimento alla disciplina sportiva Federale;
 - h. cura, d'intesa con l'Istituto di Scienza dello Sport del Coni, il servizio di valutazione funzionale medico-sportiva e di assistenza sanitaria agli atleti delle squadre nazionali

anche sulla base delle richieste delle società sportive di appartenenza degli atleti e del settore tecnico squadre nazionali federale;

- i. promuove, in accordo con i regolamenti della FMSI e degli altri organismi competenti in materia, iniziative a sostegno della informazione, prevenzione e lotta al doping;
- j. rappresenta la Federazione nei rapporti con Istituzioni esterne sulle tematiche medico-sportive;

4. La Commissione Medica può avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti di consulenti specialisti in discipline biologiche e mediche correlate.

5. Il Presidente della Commissione Medica può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale in relazione a specifiche problematiche.

Art. 3 - Medico Federale e Medici Addetti alle squadre Nazionali.

1. Il *Medico Federale* è nominato dal Consiglio Federale, tra medici in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport e tesserati con la FMSI, e resta in carica quattro anni, coincidenti col quadriennio Olimpico. Decade in caso di decadenza del Consiglio federale.

2. Il Medico Federale:

- a) è Presidente della Commissione Medica Federale;
- b) coordina, anche attraverso periodiche riunioni, l'attività dei Medici addetti alle squadre nazionali, per ciò che concerne l'assistenza sanitaria e la valutazione delle squadre nazionali;
- c) partecipa alle riunioni della Commissione Tecnica Federale, in relazione a problematiche pertinenti;
- d) dispone e verifica gli interventi sanitari necessari a favore degli atleti di interesse nazionale, olimpico e paralimpico;
- e) programma valutazioni medico funzionali e verifica gli accertamenti di idoneità di legge degli atleti di interesse nazionale, olimpico e paralimpico;
- f) promuove iniziative di informazione e prevenzione doping per atleti di interesse nazionale ed internazionale;
- g) organizza e dispone l'assistenza sanitaria delle squadre nazionali durante la preparazione, in occasione di ritiri e raduni organizzati dalla Federazione ed in occasione di competizioni internazionali, individuando medici e personale parasanitario addetto;
- h) si correla con i Medici Societari, in particolare su problematiche sanitarie e di tutela della salute secondo legge, relative ad atleti di interesse nazionale.

3. Il Medico Federale può avvalersi, quando necessario, di Consulenti specialisti esterni. Può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale in relazione a specifiche problematiche.

4. I Medici Addetti alle Squadre Nazionali: -

E' facoltà del C.F., ove se ne presenti la necessità, nominare i medici addetti alle squadre nazionali. Tali medici designati dal Medico Federale, tra gli specialisti in Medicina dello Sport iscritti alla FMSI, sono nominati annualmente dal Consiglio Federale;

5. I Medici Addetti alle Squadre Nazionali:

- a) effettuano attività consulenza sanitaria su atleti delle squadre nazionali e/o di interesse federale;

- b) prestano assistenza medica in occasione di raduni e/o competizioni nazionali ed internazionali;
- c) partecipano a valutazioni medico-fisiologiche funzionali di atleti di interesse nazionale ed internazionale;
- d) forniscono, agli stessi atleti coinvolti in raduni e/o competizioni, informazione sanitaria e preventiva su problematiche mediche ed antidoping;
- e) si correlano con il Medico Federale, ed, ove necessario, con i Medici societari e/o di fiducia degli atleti.

Art. 4 - Medici Sociali

1. I Medici Sociali sono nominati dal Consiglio Direttivo del sodalizio affiliato, tra gli iscritti alla FMSI, preferibilmente specialisti in Medicina dello Sport;
2. Il Medico Sociale, in particolare:
 - a) vigila, in stretta collaborazione col Presidente della Società Sportiva, sull'osservanza delle leggi dello Stato e della Regione, tutela sanitaria delle attività sportive e sul rispetto delle norme Federali in tema sanitario;
 - b) si adopera nella prevenzione, informazione e lotta al doping dei tesserati della propria Società.

Art. 5 - Settore Parasanitario

1. Fanno parte del Settore Parasanitario tutti gli operatori, in possesso del titolo di studio o professionale legalmente riconosciuto, funzionali ed utili al raggiungimento delle finalità del Settore Sanitario Federale, per la salvaguardia della salute e del benessere dell'atleta (terapisti, biologi, psicologi, masso-fisioterapisti ed esercenti attività sanitarie riconosciute dalle normative vigenti).
2. Gli operatori del Settore Parasanitario sono designati dal Medico Federale per l'attività delle squadre nazionali, e nominati dal Consiglio Federale.
3. In ambito societario gli operatori del Settore Parasanitario sono designati dal Medico societario.

Art. 6 - Obblighi e disposizioni

1. Tutti gli operatori della struttura sanitaria, a qualsiasi livello:
 - a) devono documentare il proprio titolo di studio e la propria iscrizione al rispettivo Albo Professionale, se esistente e devono operare nel pieno rispetto di tutte le normative di legge;
 - b) devono essere tesserati alla Federazione, nei ruoli di competenza;
 - c) sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle norme federali;
 - d) si impegnano ad operare secondo scienza e coscienza;
 - e) svolgono la loro attività nel pieno rispetto delle regole morali e deontologiche e delle normative antidoping Nazionali ed Internazionali, adoperandosi al massimo affinché le stesse siano applicate e rispettate dagli altri tesserati.

Art. 7 - Adempimenti dei tesserati.

1. Coloro i quali svolgono o intendono svolgere, nell'ambito della Federazione Tennis Tavolo, attività sportiva agonistica e non agonistica, sono tenuti all'osservanza delle normative Statali e Regionali inerenti la tutela delle attività sportive, in ordine al tipo di accertamenti previsti, ed alla loro periodicità. Si accede all'attività agonistica della Federazione ad 8 anni di età, mentre l'accesso all'attività promozionale può avvenire a partire dai 6 anni di età;
2. Ai fini e per gli effetti del DM 18.02.1982, per la Federazione Tennis Tavolo sono da considerare agonisti: tutti i tesserati ad eccezione di quelli tesserati esclusivamente per l'attività promozionale.

3. All'atto del tesseramento, il Presidente della Società sportiva, attesta che l'atleta è stato riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente, e che la relativa certificazione è conservata presso la Società.

Art. 8 - Adempimenti delle Società Sportive in merito al decreto del Ministero della Salute del 24/4/2013 .

~~Tutte le Società Sportive che intendono svolgere nell'ambito della Federazione Italiana Tennistavolo l'attività sportiva agonistica e/o non agonistica sono tenuti all'osservanza di quanto previsto dal D.M.del Ministero della Salute del 24/4/2013 con particolare riferimento al comma 7 dell'art. 5 dello stesso, in relazione all'obbligo di formazione degli operativi sportivi che così dispone "Ferme restando le disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 marzo 2011 - Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni-, le Linee Guida (allegato E) stabiliscono le modalità di gestione dei defibrillatori semiautomatici da parte delle società sportive dilettantistiche. Il CONI, nell'ambito della propria autonomia, adotta protocolli di Pronto Soccorso Sportivo Defibrillato (PSSD), della Federazione Medico Sportiva Italiana, nel rispetto delle disposizioni del citato Decreto Ministeriale 18 marzo 2011"~~

Art. 9 – Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.



Regolamento Sanitario

Premessa	pag. 2
Articolo 1. – Struttura	pag. 2
Articolo 2. – Commissione Medica Federale	pag. 2
Articolo 3. – Medico Federale e Medici Addetti alle squadre Nazionali	pag. 3
Articolo 4. – Medici Sociali	pag. 4
Articolo 5. – Settore Parasanitario	pag. 4
Articolo 6. – Obblighi e disposizioni	pag. 4
Articolo 7. – Adempimenti dei tesserati	pag. 4
Articolo 8. – Adempimenti delle Società Sportive in merito al decreto del Ministero della Salute del 24/4/2013	pag. 5
Articolo 9. – Disposizioni finali	pag. 5